

## **FOGLIO INFORMATIVO**

### **“GARANZIE PERSONALI” A GARANZIA DI OPERAZIONI DI FACTORING”**

#### **INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING**

##### **UBI FACTOR S.P.A.**

Società con Socio Unico UBI BANCA S.P.A. alla cui attività di direzione e coordinamento è assoggettata.

Sede legale

Via Cavriana, 20 – 20134 MILANO

Numero di telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: 02.77.66.1

Numero di fax: 02.760000.09

E-mail: [pianificazione.marketing@ubifactor.it](mailto:pianificazione.marketing@ubifactor.it)

Sito internet: [www.ubifactor.it](http://www.ubifactor.it)

Appartenente al Gruppo IVA UBI con Partita IVA 04334690163

Codice fiscale e numero iscrizione nel Registro Imprese di Milano n. 06195820151

Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 66

Aderente all'Assifact - Associazione Italiana per il Factoring

Aderente alla Factors Chain International

Capitale Sociale € 36.115.820= i.v.

Offerta **fuori sede** - Dati del **SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL GARANTE**

Personale UBI Factor S.p.A.

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

#### **GARANZIE PERSONALI CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE – IL MANDATO DI CREDITO - LA LETTERA DI PATRONAGE IMPEGNATIVO**

La fideiussione è una garanzia con la quale un soggetto, chiamato Fideiussore (c.d. Garante), garantisce un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti della Società di factoring (Creditore), fino all'importo massimo stabilito nel contratto di garanzia, per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Debitore principale e derivanti dall'operazione di factoring.

La fideiussione può essere totale, parziale o pro quota.

La fideiussione è una garanzia di natura personale per cui, nel caso di inadempimento del Debitore principale, il Fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio fino all'importo massimo stabilito nell'atto di garanzia.

Nell'ipotesi in cui più Fideiussori garantiscano il medesimo Debitore e la medesima obbligazione, anche con atti separati, gli stessi rispondono in via solidale tra di loro e con il Debitore principale (c.d. solidarietà), salvo diverso specifico accordo.

Il mandato di credito è una forma particolare di fideiussione, con la quale una società controllante (Garante), obbligandosi personalmente nei confronti della Società di factoring, garantisce, entro l'importo massimo stabilito nell'atto di mandato di credito, l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la Società di factoring da una o più società controllate/collegate (Debitore principale), derivanti da operazioni di factoring.

La lettera di patronage è una garanzia, rilasciata da una società che controlla o partecipa anche indirettamente al capitale del Debitore principale, con la quale la società, in qualità di garante, si impegna a dotare il Debitore principale del capitale necessario per far fronte alle obbligazioni assunte derivanti dall'operazione di factoring, oppure ad estinguere direttamente il debito, in caso di inadempimento del Debitore principale, con tutto il patrimonio fino all'importo massimo stabilito nell'atto di garanzia.

### **Rischi a carico del Garante**

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- il pagamento da parte del Garante di quanto dovuto dal Debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- la possibilità per il Garante di dover rimborsare alla Società di factoring le somme che la stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal Debitore principale risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

## **CONDIZIONI ECONOMICHE**

### **SPESE**

#### **STIPULA DEL CONTRATTO**

Spese rilascio garanzia	esente
-------------------------	--------

#### **COMUNICAZIONI / INFORMAZIONI**

Spese per invio comunicazioni	esente
Periodicità invio comunicazioni	annuale

Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico della parte richiedente da corrispondere direttamente a terzi.

## **RECESSO E RECLAMI**

### **Recesso**

Se l'operazione garantita è a tempo indeterminato, il Garante può recedere dalla garanzia senza che gli sia addebitata alcuna penalità, con lettera raccomandata con avviso di ritorno indirizzata alla Società di factoring. Il recesso avrà efficacia solo dopo che la Società di factoring avrà dato conferma al Garante, con specifica comunicazione scritta, della liberazione dagli obblighi posti in capo a quest'ultimo, fermo restando, in ogni caso, l'efficacia della stessa per tutte le obbligazioni contratte dal Debitore principale nei confronti della Società di factoring, precedenti la data di conferma.

Se l'operazione garantita è a tempo determinato, il Garante non può recedere dalla garanzia che rimane efficace fino al completo adempimento del rapporto garantito.

### **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

I reclami vanno inviati:

- con lettera semplice, da consegnare personalmente presso la sede della Società di factoring;
- per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della Società di factoring (UBI Factor S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Cavriana, 20 - 20134 Milano);
- per posta elettronica ordinaria all'indirizzo: [reclami@ubifactor.it](mailto:reclami@ubifactor.it);
- per posta elettronica certificata all'indirizzo: [reclami.ubifactor@pecgruppoubi.it](mailto:reclami.ubifactor@pecgruppoubi.it).

La Società di factoring deve riscontrare il reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Se il Garante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Società di factoring.

La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o dal sito della Società di factoring [www.ubifactor.it](http://www.ubifactor.it).

Il Garante e la Società di factoring, in relazione all'obbligo di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche di esperire, ai fini della soluzione stragiudiziale delle controversie nei casi previsti dalla legge, il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, possono ricorrere:

- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; organismo di conciliazione bancaria, con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma;
- oppure ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione si intende assolto dal Garante anche in caso di ricorso del Garante all'ABF, previa presentazione di reclamo alla Società di factoring.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria qualora la conciliazione dovesse concludersi senza il raggiungimento di un accordo.

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario, il Garante può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it). Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario è inoltre a disposizione presso la Società di factoring e sul sito internet [www.ubifactor.it](http://www.ubifactor.it). Al Conciliatore BancarioFinanziario il Garante può rivolgersi anche in assenza di preventivo reclamo.

LEGENDA	
<b>Società di factoring</b>	Indica UBI Factor S.p.A..
<b>Debitore Principale</b>	È la persona fisica o giuridica che garantisce l'adempimento in favore della Società di factoring.
<b>Garante</b>	È la persona fisica o giuridica che garantisce un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti della Società di factoring.
<b>Importo massimo garantito</b>	È la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) indicata nell'atto di garanzia che il Garante si impegna a pagare alla Società di factoring nel caso di inadempimento del Debitore principale.
<b>Reviviscenza della Garanzia</b>	Consiste nel ripristino dell'efficacia della garanzia qualora i pagamenti effettuati alla Società di factoring in relazione alle obbligazioni garantite dovessero essere dalla Società di factoring restituite in seguito ad inefficacia, annullamento o revoca dei pagamenti stessi.
<b>Solidarietà tra fideiussori</b>	È il vincolo che per legge si stabilisce tra più fideiussori del medesimo Debitore principale, in forza del quale la Società di factoring, in qualità di creditore, può rivolgersi a sua scelta a ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito garantito.